

2 - di adottare per le suddette operazioni - variando soltanto la durata dell'ammortamento - le condizioni stabilite dal Consiglio nelle sedute del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionati dallo Stato e cioè:

- a) tasso di interesse : 8% (otto per cento) annuo ;
- b) durata dell'ammortamento : anni 19 (diciannove) al massimo con il sistema delle "semplicità non scontate" ;
- c) spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario ;

3 - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al vice Direttore Generale, e ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta, e, ove occorre di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle ope-